

STATUTO

**SAN FRANCESCO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
IN SIGLA "SAN FRANCESCO
S.C.S."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT VIALE MARIO
MILAZZO 71

Numero REA: CT - 318152

Codice fiscale: 04772220879

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-10-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"

AL REP. N. 17900/12977

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione) - È costituita la Società cooperativa denominata "SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" in sigla "SAN FRANCESCO S.C.S.".

La società ha sede nel Comune di Caltagirone.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2 (Durata) - La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2060 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. È escluso in questo caso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II: SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico) - La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, servizi sociosanitari ed educativi di cui alla lett. a) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381; ed anche prevenire e contrastare la violenza di genere in ogni forma ed ogni tipo di discriminazione sessista contro le donne e le/i minori, tenendo conto della relazione tra violenza domestica e violenza assistita dalle/ai minori, in quanto violazione dei diritti umani (Piattaforma d'azione della IV Conferenza Mondiale ONU sulle donne - Pechino 1995 e Convenzione di Istanbul 2011) ed impedimento alla cittadinanza delle donne (ostacolo allo sviluppo delle donne, dei bambini e delle bambine, del loro benessere psicofisico e alla partecipazione alla vita della comunità).

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla ASSOCIAZIONE UNI.COOP.

Art. 4 (Oggetto sociale) - Considerata lo scopo della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo 3 dello statuto, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto:

a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio assistenziali e/o educative:

- prevenire e contrastare la violenza di genere in ogni forma ed ogni tipo di discriminazione sessista contro le donne e le/i minori, tenendo conto della relazione tra violenza domestica e violenza assistita dalle/ai minori, in quanto violazione dei diritti umani;

- sostenere le donne che in un particolare momento della vita

si trovano a vivere situazioni di difficoltà personale, familiare e professionale, mettendo in atto azioni che favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

- valorizzare i saperi femminili, trasmettere la storia e la cultura delle donne, progettare e realizzare percorsi nelle scuole sulla pedagogia della differenza sessuale e sul riconoscimento e superamento degli stereotipi di genere e di contrasto al bullismo;
- promuovere iniziative di carattere culturale, sociale, politico e di ricerca, in riferimento alla storia del movimento delle donne, allo scopo di significare l'esistenza e la differenza femminile ed il suo libero agire nel mondo;
- svolgere un ruolo di sensibilizzazione e di promozione di politiche nazionali, internazionali e locali per la diffusione della cultura di genere, promuovendo pratiche di confronto, scambio e iniziative politiche di rete anche con associazioni e singoli LGBTQI, contribuendo alla costruzione di luoghi di confronto e di azioni permanenti, sia a livello sociale, culturale, che istituzionale;
- svolgere colloqui preliminari atti a fornire le prime indicazioni utili e di valutazione del rischio;
- svolgere percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, tesi a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia;
- svolgere l'affiancamento, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell'identità culturale, sessuale e della libertà di scelta di ognuno di esse;
- svolgere colloqui informativi di carattere legale;
- svolgere attività di supporto ai minori vittime di violenza assistita;
- fornire sostegno al cambiamento e al rafforzamento dell'autostima anche attraverso gruppi di attività di gruppo (gruppi di parola, gruppi terapeutici, ecc.) condotti da personale specializzato;
- dare orientamento al lavoro e sostegno al reinserimento socio-lavorativo;
- orientare all'autonomia abitativa attraverso convenzioni e protocolli con enti locali e altre agenzie;
- promuovere iniziative culturali e sociali di prevenzione, informazione, sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza di genere, anche in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni e privati;
- effettuare la raccolta e la diffusione di dati relativi alla propria utenza;
- svolgere attività di interconnessione coi principali servizi presenti nel territorio (servizi sociali, servizi sanitari, forze dell'ordine, scuole, ecc.) e con i Tribunali e le Procure (ordinaria e minorenni) nel caso in cui trattasi di minori;

- formalizzare, ove necessario, attraverso la definizione di accordi o di protocolli, la rete territoriale con i vari enti;

- connettere e collaborare con gli organismi e i servizi pubblici o privati che si occupano degli autori di violenza verso le donne, i minori, vittime di discriminazione in generale;

- assistenza sociale e accompagnamento rivolto a bambini, giovani, anziani, disabili, portatori di handicap, gestanti, ragazze madri ed in generale soggetti svantaggiati che necessitano di cure e sorveglianza e di assistenza psicologica e morale;

- assistenza e cure specialistiche, riabilitative sociali, domiciliari e/o presso ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, minori handicappati, tossicodipendenti, nonché in tutti gli spazi integrati nei vari settori (scuole, trasporti, tempo libero, soggiorni, vacanze integrate, animazione culturale), prestazione di servizi di trasporto e servizio mensa;

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di seminari, corsi formativi/informativi, laboratori, volti a diffondere competenze interculturali e/o interdisciplinari e/o interetniche anche con l'intervento di soggetti esperti non soci;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività per la prima infanzia ludici e ricreativi come ad esempio, asili nido, scuola materna, microasili asili aziendali, attività post-scuola, attività para scolastiche, grest estivi, feste, ludoteche, baby parking, e attività sportive;

- istituzione, gestione e realizzazione di corsi di orientamento scolastico e professionale, di qualificazione e riqualificazione, corsi di formazione e aggiornamento di personale educativo, sanitario e non;

- attività varie volte alla prevenzione ed al superamento di ogni forma di emarginazione, utilizzando l'occupazione del tempo libero e delle quali possano usufruire anche persone con problemi psico-fisici;

	- ogni attività accessoria e complementare ai servizi indicati nell'oggetto sociale che favoriscono il lavoro giovanile; - servizi liquidazione ,accertamento e riscossione tributi; - centri elaborazione dati; - servizi di imputazione dei dati di natura ambientale e la consulenza nello stesso settore; - attività di istituto di pagamento (payementinstitution); - assistenza domiciliare agli anziani, agli inabili e ai minori; - istituzione, promozione, organizzazione in proprio e non, di servizi sociali (comunità alloggio, case famiglia, centri residenziali e semi residenziali, centri di attività protetta, centri sociali, case albergo, centri diurni, centri per anziani, portatori di handicap, tossicodipendenti, minori in difficoltà, detenuti in fase post detentiva e famiglie di detenuti); - organizzazione e gestione di servizi da articolare per favorire l'integrazione scolastica di minori portatori di handicap, la prevenzione ed il recupero del disadattamento scolastico, del disagio minorile e dell'abbandono scolastico; per favorire la socializzazione di individui portatori di handicap o di soggetti socialmente disadattati; per realizzare attività di sostegno didattico in orario post scolastico; per realizzare forme di aiuto post-preventivo che tengano conto delle esigenze globali delle persone, delle famiglie e delle comunità in difficoltà; per svolgere attività ricreative per l'integrazione e per la formazione professionale di soggetti in difficoltà; - assistenza igienico - personale dei soggetti portatori di handicap in tutti i contesti educativi e sociali, nonché l'attività di tutoraggio ed accompagnamento; - istituzione e gestione di asili nido, scuole materne, attività parascolastiche, nonché di servizi ausiliari di collocamento; assistenza e orientamento a bambini, garantendone la cura e la salvaguardia, tenendo sempre presenti gli aspetti educativi e pedagogici; - servizi di educativa di strada ed educativa domiciliare; - assistenza a favore dei minori dei rapporti con l'autorità giudiziaria; - organizzazione di soggiorni vacanza; - assistenza fisioterapica, chinesiterapica e riabilitativa in genere; all'uopo la società potrà fornirsi di tutte le attrezzature idonee e necessarie per il conseguimento delle finalità citate; - servizi di trasporto e servizio mensa; - intervento a favore di famiglie bisognose, famiglie di detenuti, vittime del delitto, di detenuti nella fase post penitenziaria; - assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro di handicappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti, detenuti nel-	
--	---	--

la fase post penitenziaria;

- istituzione e gestione di consultori familiari, corsi di orientamento scolastico e professionale, corsi di formazione e aggiornamento di personale educativo;
- iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi e di interventi ed al sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà;
- realizzazione di progetti del servizio civile nazionale, ex l. 64/01, come sede locale di assegnazione, per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani attraverso la difesa della patria con mezzi ed attività non militari, favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, la tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
- studi e ricerche nel settore dei servizi sociali, con realizzazione di censimenti in proprio e per conto terzi e la realizzazione di archivi manuali ed informatici;
- valorizzazione del settore dell'informatica, della telematica e dei servizi in generale, in vista del raggiungimento degli scopi sociali;
- attività volte alla prevenzione ed al superamento di ogni forma di emarginazione;
- tutte le attività connesse e coerenti con quelle di cui ai punti precedenti;
- progettazione in ambito sociale;
- servizi di dattilografia e fotocopiatrice, traduzioni ed interpretariato, servizi di segreteria, pubbliche relazioni, studi e ricerche di settore;
- attività di biblioteca ed archivio, videoteche, emeroteche, editoria di libri, opuscoli ed altri prodotti anche multimediali;
- gestione di attività di telesoccorso, call center sociale, disbrigo pratiche, consultorio familiare e informa giovani;
- servizi sanitari, poliambulatori medico specialistici, centri benessere e similari, gestione di r.s.a. per anziani;
- gestione dei servizi culturali e di promozione e/o gestione di ogni forma di turismo sociale, responsabile, sostenibile, culturale e naturalistico;
- attività di tour operator e agenzia di viaggio in Italia e all'estero;
- partecipazione e/o gestione di azioni di sviluppo locale settoriali e/o di sistema nell'ambito degli apq, i patti territoriali, i distretti produttivi, contratti di programma ed ogni altro strumento della programmazione negoziata;
- favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati ex l. 381/91 nella gestione di tutte le attività di interesse della cooperativa;
- gestione di sperimentazioni, pubbliche e private, di forme

di incentivazione (voucher) della fruizione turistica del territorio a favore delle famiglie a basso reddito;

- organizzazione e gestione di soggiorni climatici per anziani, vacanze per minori portatori di handicap, vacanze studio, turismo per disabili, turismo per famiglie con bambini, gemellaggi;
- organizzazione e gestione di attività agrituristiche e di turismo rurale, la promozione dei borghi, la valorizzazione delle tradizioni locali e della storia dei comuni italiani;
- gestione di case vacanze, ostelli della gioventù, campeggi, stazioni balneari e termali, case albergo, foresterie, residence, rifugi alpini, attività e impianti per stazioni sciistiche, posti barca, complessi turistici, alberghi ed ogni altra tipologia di struttura ricettiva;
- promozione e gestione di parchi, riserve naturali, aree protette ed ogni altro sito di interesse naturalistico;
- promozione e/o valorizzazione dei territori attraverso studi e ricerche, opere forestali, di pulizia, di falegnameria, attività di grafica, costruzione banche dati e gis;
- valorizzazione e gestione dei musei, delle biblioteche, delle mediateche, delle aree archeologiche, di ogni possibile bene e/o sito di interesse culturale;
- gestione di caffetterie, ristoranti, servizi di biglietteria, servizi editoriali, edicole;
- gestione dei servizi di accoglienza e organizzazione delle attività del tempo libero;
- promozione ed organizzazione di attività sportive, culturali, ricreative e fieristiche di ogni ordine e genere;
- valorizzazione e vendita dei prodotti tipici locali dell'artigianato e dell'agro alimentare;
- realizzazione di progetti di educazione ambientale;
- acquisizione e sviluppo di marchi anche in franchising;
- gestione di servizi di trasporto con ogni possibile mezzo di locomozione;
- attività di consulenza, ricerca e progettazione sulle materie presenti nell'oggetto sociale della società;
- organizzazione e gestione di tutte le attività coerenti e compatibili con il presente oggetto sociale;
- promozione di un uso sempre più razionale e consapevole dell'energia presso i consumatori, le famiglie, le pmi e le amministrazioni locali attraverso la progettazione, la commercializzazione e l'installazione di sistemi per il risparmio energetico e l'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
- valorizzazione del management energetico all'interno del sistema produttivo locale e regionale;
- organizzazione e gestione di attività didattiche e formazione sui temi di interesse imprenditoriale della cooperativa;
- sviluppo e gestione di attività di sensibilizzazione locale e regionale sui temi dell'energia rinnovabile;
- promozione di processi di economia compatibile che produca,

a pari valore economico, merci e servizi utilizzando una minore quantità di materie prime producendo meno scorie ed inquinamenti, con un ottimale ed equilibrato utilizzo delle risorse naturali della terra;

- sperimentazione e messa a regime delle agro-energie;
- gestire e/o dare in gestione, concedere o prendere in locazione ed in affitto, effettuare la manutenzione di immobili di proprietà e/o di terzi;
- promuovere il miglior utilizzo delle risorse energetiche locali;
- potenziare l'efficienza energetica e ricercare le condizioni ottimali di approvvigionamento energetico nel proprio territorio di riferimento;
- assistenza per la riqualificazione energetica di edifici pubblici;
- valorizzazione delle fonti rinnovabili;
- miglioramento dell'efficienza energetica nel settore dei trasporti (in particolar modo nel settore del trasporto pubblico);
- attività di controllo degli impianti termici;
- attività di formazione e di divulgazione di quanto precede;
- fornitura, installazione, manutenzione e ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi, nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare e accessoria;
- esecuzione di scavi a sezione obbligata e non, di lavori di sbancamento, di rinterri, di movimento terra, di lavori edili, stradali, di costruzione e manutenzione di edifici civili, industriali, monumentali, completi di opere connesse ed accessorie, di opere speciali in cemento armato, di demolizioni e sterri, di lavori di tinteggiatura e di verniciatura, di posa in opera di isolamenti termici, acustici ed antincendio, di lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione, di lavori stradali e di interni, di lavori di segnaletica e di pavimentazione stradale, di lavori di ristrutturazione e di manutenzione di complessi residenziali;
- esecuzione di lavori di idraulica e termoidraulica civile ed industriale, comprendenti tubazioni di acque bianche e reflue, di impianti di pompaggio, fognari, di irrigazione, di collettori, di spurgo e pozzi neri, di dighe, di canali di scarico, di condotte forzate e di pezzi piezometrici;
- gestione dei beni confiscati alla mafia per una loro riconversione verso attività produttive coerenti con le finalità statutarie dell'impresa consortile;
- costruzione, manutenzione e gestione di impianti fotovoltaici, eolici, biomasse ed altre tipologie di strutture dedicate alla produzione e all'impiego dell'energia derivata da fonti rinnovabili;
- svolgere attività di studio, ricerca, informazione, addestramento e formazione anche in materia ambientale;

	- progettare e gestire azioni di recupero ambientale e paesaggistico; - richiedere, ottenere e gestire contributi comunitari, nazionali e regionali; - realizzare progetto di trasformazione del territorio in senso agricolo e/o forestale; - realizzare attività di studio, ricerca e formazione, marketing, anche in collaborazione o con il sostegno di soggetti pubblici e privati, volte a promuovere ed accrescere la conoscenza dell'universo cooperativo, nonché a realizzare specifiche conoscenze, competenze e professionalità fra i soci e quanti partecipano all'attività delle associate o di terzi; - favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle associate, anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi prodotti e servizi; - sollecitare e promuovere l'adozione di provvedimenti legislativi o regolamentari che valorizzino la cooperazione sociale, il volontariato, l'associazionismo, l'imprenditorialità giovanile, la tutela ambientale; - promuovere e stimolare il confronto ideale e la collaborazione fra le cooperative e/o le associazioni con finalità di promozione umana ed inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio ed emarginazione, anche coordinando l'attività tra le suddette realtà attraverso la gestione di progetti globali di sviluppo; - realizzare servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa, legale, organizzativa, progettuale, ed offrire quant'altro necessario, ivi incluso il sostegno finanziario, alle associate per migliorare la loro efficacia operativa; nonché svolgere attività di collegamento e coordinamento fra i servizi delle associate; - attuare, direttamente e per il tramite delle associate, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli altri soggetti pubblici e privati sui problemi dell'emarginazione; - gestire direttamente servizi di politiche attive del lavoro che abbiano natura di interventi di carattere globale, affidandone comunque le singole parti alle associate, anche in convenzione con ee.pp. e privati; b) provvedere all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati attraverso l'organizzazione, la realizzazione e/o la gestione, stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi, di attività quali: - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni e delle persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone bene-	
--	---	--

ficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto

legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 12228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia;

- servizi di manutenzione del verde urbano;
- pulizie in edifici pubblici, aziende, condomini;
- servizi di animazione ed organizzazione di eventi e spettacoli;
- servizi di disbrigo pratiche;
- servizi per l'utilizzazione del tempo libero con particolare attenzione agli aspetti culturali e sociali anche gestendo sia in proprio che in collaborazione, musei e luoghi di interesse culturale ed artistico nonché impianti per il tempo libero e altre strutture della ristorazione e ricreazione nonché operando nel turismo scolastico, metropolitano, itinerante, congressuale e della terza età;
- punti vendita posti all'interno delle strutture museali;
- servizi di parcheggio in aree pubbliche o private;
- servizi per aree protette di particolare interesse ambientale, storico, monumentale, archeologico e monumentale;
- impianti e attività sportive, ricreative e di ristorazione;
- servizi di accompagnamento e trasporto in favore di anziani, minori, gestanti, disabili, presso scuole, centri di riabilitazione, centri ricreativi, ecc. tale servizio viene anche esteso ai soci e a tutti coloro che, a richiesta ne volessero usufruire;
- deposito, archiviazione e custodia di documentazione cartacea per conto di privati e/o enti pubblici;
- attività di trasformazione e conservazione e di prodotti agricoli propri o acquistati da terzi;
- attività editoriali e multimediali, pubblicazioni, creazioni di cortometraggi, cd musicali, video documentaristici, nonché pubblicazioni degli studi e delle ricerche compiute;
- attività in agricoltura, zootecnia, agriturismo, allevamento e forestazione;
- acquisto, affitto e coltivazione di terreni per la raccolta di prodotti e frutti in genere, per la loro lavorazione, conservazione e commercializzazione;
- allevamento di animali da cortile, pollame, conigli, colombe e volatili, lumache e animali per la macellazione;
- allevamento di bovini, cavalli e animali avicoli (struzzi, emù e similari);
- realizzazione e gestione di opifici, impianti, stabilimenti e relative attrezzature, ai fini di espletare le attività conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- gestione di caseifici, salumifici, macellerie agricole;

	- svolgimento di attività collegate alla gestione di aree verdi, parchi naturali, oasi faunistiche e zone protette in genere, nazionali e regionali; - impianti e gestione di vivai per piante, fiori ed alberi di alto fusto, loro coltivazione e commercializzazione; - organizzazione di attività nel settore dell'agriturismo; - ritiro, riparazione e vendita di generi vari tra cui abbigliamento, mobili, oggetti da rigattiere, elettrodomestici, veicoli; - raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e frazioni separate raccolte in modo differenziato; - spazzamento di rifiuti urbani esterni; - stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in stazioni di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani in conto di terzi, anche con gestione di isole ecologiche comunali e consortili; - preselezione di rifiuti solidi urbani; - produzione di composti derivato da rifiuti; - recupero, trasporto, stoccaggio e la vendita di rifiuti da imballaggio; - commercio ed intermediazione di rifiuti e gestione in proprio e conto terzi di impianti per smaltimento e recupero di rifiuti solidi urbani e speciali tra i quali carta, cartone, metalli, plastiche, organico, tessili, legno, vetro; - demolizioni di autoveicoli, motoveicoli, biciclette; - attività edilizie di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili urbani e non, in edifici pubblici e/o privati, con particolare riferimento alle strutture abitative e tutti i servizi ad essa connessi; - manutenzione di strade pubbliche e/o private; - installazione, riparazione, sostituzione di impianti idraulici, elettrici, termici e tecnologici in generale; - muratura e carpenteria, installazione e manutenzione di pavimentazione e piastrellature, decorazione e restauro di ceramiche; - pulitura e installazione di grondaie; - costruzione e riparazione di tetti; - isolamento di pareti interne ed esterne; - imbiancatura di pareti interne ed esterne; ristrutturazione conservativa di pubblici e/o privati; - lavori in ferro ed alluminio o legno; - recinzione di aree, parchi e immobili pubblici e/o privati; - attività relativa all'impianto e manutenzione di verde e serre; - cura, manutenzione e pulizia di: stabili, mezzi di trasporto, parchi, spiagge, giardini pubblici e privati, verde attrezzato, fasce boschive e riserve naturali, di strutture di servizio (lidi, parcheggi ecc...), cabine telefoniche, e di tutti gli impianti e le strutture di servizio pubblico e privato;	
--	---	--

- attività di manutenzione di porte, infissi, verande, ecc;	
- attività di censimento, restauro, gestione, manutenzione, riparazione e pulizia di beni culturali e ambientali; - attività di disinfestazione e derattizzazione in ambienti e strutture pubbliche e private; - attività di trasloco pubblico e privato; - gestione di spazi pubblicitari anche attraverso attività di affissione e rimozione di manifesti murali, distribuzione di volantini pubblicitari o promozionali; - smontaggio di oggetti ed impianti, sia in serie che in prototipo in particolare basate su tecnologie particolari; - stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie; - assunzione e svolgimento di servizi presso imprese ed enti pubblici e privati, per attività di pulizia, lavanderia, manutenzione, custodia, bidelli, sorveglianza, mense e cucine aziendali, custodia di biblioteche, dattilografia, trasporto, conduzione di mezzi pubblici e privati con trasporto di persone e non, scuolabus, archivisti, uscieri, giardinieri, nonché di attività affini; - esecuzione di servizi di facchinaggio, di traslochi e di trasporti sia per soggetti pubblici che per soggetti privati; - attività di supporto a quelle indicate al punto a) del presente articolo. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Al fine del perseguimento dello scopo sociale, la cooperativa potrà inoltre: a) compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, pure necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi; b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualunque forma, in imprese che svolgono attività analoghe o affini alla cooperativa; c) disporre dei contributi, sussidi e benefici economici provenienti da enti pubblici o da privati anche a titolo di liberalità o donazione. La cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche	

in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla **UE**, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO: III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Numero e categorie - soci cooperatori) - Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a. soci lavoratori dell'attività socio-assistenziale ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;

- cittadini italiani.

b. soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in pos-

sesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica nonchè capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

- cittadini italiani;

b) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91 e successive;

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;

d) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla società cooperativa.

In particolare i soci lavoratori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al Consiglio di Amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci operatori) - La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i

cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a), b) e c) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del-

l'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione) - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori) - I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni

nominative del valore di €. 50,00 per azione.

Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 30 azioni (€ 1.500,00).

Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 9 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione) - Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 10 (Obblighi del socio) - Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto, che potrà essere versato a rate e precisamente:

I. almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;

II. il rimanente nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 11 (Diritti dei soci) - I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie

spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio) - La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 (Recesso del socio) - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la

chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 (Esclusione) - L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 60 giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15 (Liquidazione) - I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 34.6, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 16 (Morte del socio) - In caso di morte del socio, gli

eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) - La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettere b), c), d) e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codi-

ce civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V: SOCI FINANZIATORI

Capo I - Disciplina di riferimento

Art. 19 (Norme applicabili) - 19.1 Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo III e ai soci volontari di cui al Titolo IV del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Capo II - Soci sovventori

Art. 20 (Soci sovventori) - Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all' art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 50,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a trenta (30).

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 21 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori) - Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve co-

municare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e-
gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-
to dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministra-
tori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza,
il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 22 (Deliberazione di emissione) - L'emissione delle a-
zioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata
con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale de-
vono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo
amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori
sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli
eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando
che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in
misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per
i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti
che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del-
l'emissione dei titoli.

Art. 23 (Recesso dei soci sovventori) - Oltre che nei casi
previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori
il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine
minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in
sede di emissione delle azioni a norma del precedente artico-
lo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-
nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità
previste per i soci cooperatori.

Capo III - Azioni di partecipazione cooperativa

Art. 24 (Azioni di partecipazione cooperativa) - Con delibe-
razione dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa può adottare
procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-
luppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabili-
to dall'art. 5 della legge 59/92. In tal caso la Cooperativa
può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al
portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto
e privilegiate nella ripartizione degli utili.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di
partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei li-
miti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi plurien-
nali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni

di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di € 50,00.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 25 (Recesso) - Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

Capo IV - Strumenti finanziari partecipativi

Art. 26 (Strumenti finanziari partecipativi) - Possono essere ammessi come soci finanziatori della Cooperativa, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, i sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 59/92 e di cui ai precedenti Capi I e II.

Art. 27 (Conferimento e azioni dei soci sovventori) - I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al presente Capo, sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 50,00.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 6.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 28 (Modalità di emissione delle azioni) - L'emissione

delle azioni destinate ai soci finanziatori, di cui al presente Capo, deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 del codice civile, autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi.

Con la stessa deliberazione potranno essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 33.1, lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 29 (Diritti patrimoniali) - Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo precedente. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

La delibera di emissione, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 30 (Recesso dei soci finanziatori) - Oltre che nei casi

previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre mesi a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

**TITOLO VI: OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI
NON PARTECIPATIVI**

Art. 31 (Obbligazioni) - L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V codice civile.

Art. 32 (Strumenti finanziari non partecipativi) - La cooperativa può emettere strumenti finanziari non partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.

L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario
- le modalità di circolazione
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO VII: PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 33 (Elementi costitutivi) - Il patrimonio della Coopera-

tiva è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
 - 3) dai conferimenti effettuati dagli azionisti di partecipazione cooperativa;
 - 4) dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 34.6 lett. a) e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori) formate ai sensi dell'art. 29.4;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento.

Art. 34 (Bilancio di esercizio) - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992

n.

59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal titolo IV del presente statuto;
f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 33.1.

Art. 35 (Ristorni) - L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VIII: ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLE SPECIALI

Art. 36 (Qualificazione e competenze)

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 22, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- 4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- 5) procede alla nomina degli Amministratori;
- 6) procede alla nomina del soggetto deputato al controllo contabile;
- 7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed dei membri del comitato di controllo sulla

gestione;

- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori;
9) autorizza, su proposta motivata degli amministratori, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione;
10) delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
11) delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;
12) autorizza gli atti di amministrazione di cui all'art. 52.1 del presente statuto;
13) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 52.2 del presente statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 52.2 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 37 (Convocazione dell'assemblea) - L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 34.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea può essere convocata nel comune ove ha sede la società ovvero in qualsiasi altro luogo, in Italia.

L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio o che ri-

sultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 38 (Assemblee di seconda e ulteriore convocazione) -
Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione qualora anche la seconda convocazione andasse deserta.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 39 (Assemblea totalitaria) - In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Art. 40 (Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum) - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 41 (Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum) - In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la totalità dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la totalità dei voti dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 42 (Norme per il computo dei quorum) - Si considerano

presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente ed ai suoi ausiliari.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Il calcolo delle maggioranze avviene in base al numero di voti spettanti ai soci.

Art. 43 (Diritto di voto) - Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Sono previste le seguenti deroghe.

Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5, è riconosciuto un voto, fino ad un massimo di cinque.

Ai soci finanziatori, cui nella delibera di emissione sia stato riconosciuto il diritto di voto nelle assemblee generali, è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

I voti attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

Art. 44 (Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe) -
44.1 Fermi restando i divieti di cui all'art. 2372, i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore. I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è

sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di 2 soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Le deleghe non possono essere rilasciate a membri degli organi di controllo e amministrativo della società o di società controllate.

Art. 45 (Presidente e segretario dell'assemblea) - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, o dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, il capitale sociale e il numero di voti da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 46 (Procedimento assembleare e modalità di voto) - L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che

hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

È ammesso altresì il voto per corrispondenza, che è disciplinato come segue:

- a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- d) il testo della delibera da approvare o delle diverse pro-

poste di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente nell'avviso di convocazione;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

h) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzianti nell'esercizio dei propri diritti.

Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 47 (Annullamento delle deliberazioni assembleari) - L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedano, anche congiuntamente, il 5% del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

L'azione di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

Art. 48 (Assemblee separate) - Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa può istituire le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a (...) soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione

più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento.

I delegati eletti dalle assemblee separate, compresi quelli espressi dalle eventuali minoranze, devono essere soci; essi sono eletti, in ragione di un delegato ogni 5 soci presenti, anche per delega, nell'adunanza; rappresentano il numero complessivo dei soci dell'assemblea separata, ognuno proporzionalmente ai voti avuti.

I delegati all'assemblea generale sono strettamente vincolati ad esprimere il loro voto secondo il mandato ricevuto dall'assemblea separata che li ha eletti.

L'assemblea separata nomina delegati supplenti che sostituiscano quelli effettivi qualora impossibilitati a partecipare all'assemblea generale.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Art. 49 (Assemblee speciali) - Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

La assemblea speciale è convocate dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti;

ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnare le deliberazioni.

TITOLO IX: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 50 (Composizione del consiglio di amministrazione) - L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto di un numero variabile di membri da 3 a 9 anche non soci.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione, tuttavia, è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 2399, primo comma, Codice Civile.

Non possono essere eletti amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di 2 altre società di capitali, non tenendosi conto nel computo delle società controllate o collegate dalla cooperativa. In caso d'incompatibilità, il Consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata.

Art. 51 (Diritto di nomina dei soci finanziatori) - Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale la deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni loro destinate può riservare la nomina di uno o più amministratori.

In ogni caso ai soci finanziatori non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori. Alla nomina degli amministratori riservati ai soci finanziatori si procede con una delibera separata dei soli aventi diritto nel corso dell'assemblea; per l'approvazione della delibera è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi nel rispetto dell'art. 43.

Art. 52 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo) - La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Il compimento dei seguenti atti è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'assemblea:

a) acquisto o cessione di ramo d'azienda;

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze, anche a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. provvedere alla esecuzione delle delibere assembleari;
2. redigere il bilancio;
3. compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
4. deliberare sull'ammissione, recesso, esclusione dei soci;
5. dare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci;
6. concedere, postergare o cancellare ipoteche;

7. compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società;

8. la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;

9. l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

10. l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;

11. l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

12. il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;

13. l'acquisto o il rimborso di azioni della società nei limiti indicati dall'art. 2529 c.c.;

14. l'ammissione di nuovi soci;

15. le determinazioni in ordine al recesso dei soci;

16. l'autorizzazione alla cessione delle azioni dei soci;

17. la decisione in ordine all'esclusione dei soci;

18. le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici.

19. la determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione;

20. la determinazione dei compiti da affidare eventualmente al comitato per il controllo sulla gestione con particolare riguardo ai rapporti.

Art. 53 (Presidente del consiglio di amministrazione) - Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente ed un vicepresidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 54 (Organi delegati) - Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ovvero a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri. Il consiglio, con delibera di istituzione degli organi delegati, determina gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare in ogni tempo le deleghe. Gli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381 e i poteri in materia di ammissio-

ne, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate. Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Art. 55 (Convocazioni e deliberazioni) - Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale (se nominato) con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 3 giorni prima. Le modalità di comunicazione, tuttavia, non devono rendere particolarmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i sindaci.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica (se nominati).

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, all'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Art. 56 (Integrazione del Consiglio) - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 57 (Compensi agli Amministratori) - Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso se determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale (se nominato).

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 58 (Rappresentanza) - La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri conferiti, ai consiglieri muniti di delega.

TITOLO X: COLLEGIO SINDACALE

Art. 59 (Collegio sindacale) - Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci che ne nominano il Presidente.

Possono essere nominati Sindaci soci e non soci, ma non soci sovventori.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Organo amministrativo nella riunione successiva alla loro nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale svolge i seguenti incarichi:

- vigila affinché venga osservata la Legge e lo Statuto;
- siano rispettati i principi di corretta amministrazione ed in particolare l'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società ed il concreto funzionamento della stessa;
- svolge le funzioni arbitrali conferite dal presente Statuto.

Ove non siano presenti le figure professionali previste dalla legge per il controllo contabile, l'Organo amministratore affiderà l'incarico ad un revisore iscritto nel Registro dei revisori contabili.

Art. 60 (Funzioni) - Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'articolo 2409-octiesdecies Codice Civile ed in particolare vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione e svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione, con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile.

Il comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del comitato di controllo sulla gestione e in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente del comitato di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

a) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ai membri del Collegio Sindacale spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

All'azione di responsabilità nei confronti del Collegio Sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

Art. 61 (Controllo contabile - Revisione legale dei conti) - La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO XI: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 62 (Scioglimento anticipato) - La cooperativa si scioglie:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la soprav-

venuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d) per la perdita del capitale sociale;

e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 - quater e 2473;

f) per deliberazione dell'assemblea.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 90 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

c) a che spetta la rappresentanza della società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

Art. 63 (Devoluzione patrimonio finale) - In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 34.6, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XII: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 64 (Regolamenti) - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 65 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) - La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-

ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 66 (Rinvio) - Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to: Gesualdo Piazza - Giuseppe Bonaccorso.

"COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.23 COMMA 3, 4 e 5 D. Lgs. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.
IMPOSTA DI BOLLO ESENTA.